



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE X

**Ambiente, Energia, Protezione Civile**

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 - Fax 0932 676438

- E-mail [ambiente@comune.ragusa.it](mailto:ambiente@comune.ragusa.it)

ORDINANZA n. 1453 del 22-10-2010

### IL SINDACO

Premesso :

che già dalla tarda serata del 09 ottobre 2010, in autocontrollo, non appena avute le analisi che indicavano un iniziale inquinamento, il competente settore del Comune ha provveduto con celerità ad interrompere l'immissione nella rete di distribuzione delle acque provenienti dalle sorgenti Scribano Oro prima e Misericordia dopo;

che immediatamente sono state avviate tutte le iniziative ritenute necessarie per individuare la causa dell'inquinamento, ricerche a tutt'oggi in corso; che in particolare le acque di dette sorgenti sono oggetto di continue analisi e che seppure ad oggi presentano un andamento in diminuzione confortante del livello d'inquinamento, non si ritiene ci siano le condizioni per la loro immissione nella rete, per un uso idropotabile; che dai parametri indice d'inquinamento rilevati dalle analisi effettuate, si ha ragione di sospettare che l'inquinamento delle sorgenti possa essere causato anche dal non corretto smaltimento dei liquami provenienti dall'attività di allevamento zootecnico, esercitata nella zona di ricarica della falda acquifera; Considerato che l'area di ricarica delle sorgenti Scribano Oro e Misericordia, compresa fra la cava Cilone, la cava Paradiso e la S.P.10 nel territorio di Ragusa possa essere assunta quale area di protezione delle sorgenti in parola all'interno della quale è fatto obbligo di assicurare il rispetto delle previsioni di cui al decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 17 gennaio 2007;

Visto il D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31 e successive modificazioni

Vista la L.R. n° 27/86;

Visto il D.L. 17 Marzo '95 n° 79;

Vista la Legge del 17 Maggio 95 n° 172;

Visto il D. L/vo n° 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera Interministeriale del 04/02/77;

Ritenuto, fatte salve competenze superiori, di dovere intervenire nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, responsabile della tutela del territorio Comunale, nonché responsabile della distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano;

Visto l'art.50 del T.U.n.267/2000;

### O R D I N A

- 1) Continuare a non immettere l'acqua proveniente dalle sorgive Scribano Oro e Misericordia nella normale ed ordinaria distribuzione cittadina, fin quando non verranno accertate ed eliminate le cause dell'inquinamento;
- 2) Che le aziende zootecniche ricadenti nell'area di ricarica delle sorgenti Misericordia e Scribano Oro, ancorché meglio identificata nella allegata planimetria, dovranno uniformarsi al regime di cui alle norme del Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 17 gennaio 2007 e successivi

- relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende ed alla normativa di cui all'art. 101 comma 7 lettere A), B) e C), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprese le piccole aziende agro alimentari, nel rispetto della normativa sulla tutela degli scarichi, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ed il mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.

In particolare dovranno attenersi anche, per quanto attiene al refluo proveniente dall'attività zootecnica, alle seguenti prescrizioni:

- la concimaia deve essere dimensionata in maniera tale che le deiezioni provenienti dai capi presenti in azienda possano permanere nella concimaia per un periodo non inferiore a mesi quattro e realizzata su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a reggere senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- il percolato e le acque di lavaggio della stalla deve essere collettato in modo tale da evitare sversamenti sul terreno in un apposito pozzetto posto a valle della concimaia e dotato possibilmente di sistema di ricircolo in testa alla concimaia, al fine di garantire l'efficace maturazione del materiale organico. Lo sversamento sul terreno di tale percolato potrà avvenire, esclusivamente, in concomitanza con lo spandimento del letame portato a piena maturazione. Le acque di lavaggio devono contenere quali detergenti quelli appositamente autorizzati dal Ministero della Sanità ad alta biodegradabilità;
- la concimaia deve prevenire sversamenti derivanti da precipitazioni atmosferiche. In tal senso si ritiene sufficiente il volume previsto del pozzetto di raccolta deiezioni liquide;
- eventuale apertura nel perimetro esterno della concimaia al fine di permettere l'ingresso di mezzi meccanici per l'asporto del letame maturato, dovrà essere realizzata nel punto più alto della stessa ed opposta al senso della pendenza;
- il materiale organico portato a piena maturazione andrà smaltito sul suolo nel rispetto delle norme di buona prassi agronomica;
- nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti d'allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità è da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

**Inoltre, l'utilizzo dei letami è vietato almeno nelle seguenti**

**situazioni:**

- nelle superfici non interessate dall'attività agricola;
  - nei boschi, escluso gli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 150 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
  - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - su terreni con pendenza media superiore al 10% salvo che il letame non sia portato allo stato di letame secco;
  - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, sempre che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante.
- 3) riservarsi di estendere successivamente l'obbligo di cui al precedente punto 2) a tutte le aziende zootecniche del territorio comunale, con priorità per le aree interessate da sorgenti e pozzi di interesse pubblico.
- 4) fare carico alla provincia alla Provincia Regionale di Ragusa, avvalendosi della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente, all'ARPA, ai Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.P. di Ragusa, al Settore X° del Comune-Ambiente e Protezione Civile, al settore XIV Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario dell'A.S.P. Ragusa, ciascuno per le proprie competenze dell'adozione di tutte le misure tecniche necessarie all'immediato ripristino delle condizioni ambientali ottimali e di comunicare il ripristino delle normali condizioni sanitarie per la revoca del presente atto di non utilizzo delle acque.
- 5) di notificare alle ditte interessate
- 6) di ordinare a tutte le forze dell'ordine di fare rispettare la presente ordinanza

- 7) di trasmettere copia del presente atto alla prefettura di Ragusa, all'A.R.P.A., al servizio veterinario dell'A.S.P., alla Polizia Municipale.  
Dal Palazzo di Città 20 ottobre 2010

IL SINDACO  
( Nello Dipasquale )

